

**COMUNE DI VALDOBBIADENE**  
**Provincia di Treviso**

---

COPIA

**N. 136**  
**del 19-10-2023**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

---

---

**Oggetto: Plavisgas // Asco Holding S.p.A. e vari Comuni soci - Ricorso Plavisgas avanti alla Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Venezia Sezione impresa n. 1477 del 2023 - Costituzione in giudizio e affidamento incarico della difesa del Comune in Cassazione**

---

---

L'anno duemilaventitre, addì diciannove del mese di ottobre, alle ore 17:00, nella sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Fregonese Luciano	Sindaco	P
Geronazzo Pierantonio	Vicesindaco	P
Bertelle Martina	Assessore	P
Falcade Giorgia	Assessore	P
Vettoretti Anna	Assessore	P
Miotto Marco	Assessore	P

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Michela Scanferla.

Assume la presidenza il Sindaco, Luciano Fregonese, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto:

- che questo Comune, come molti altri Comuni delle province di Treviso e di Venezia, detiene una partecipazione nella società Asco Holding S.p.A. di Pieve di Soligo, che a sua volta possiede quote di maggioranza nella società quotata Ascopiave S.p.A. e in altre imprese operanti nel campo dell'approvvigionamento, distribuzione, esercizio e vendita del gas metano e dei servizi energetici;
- che anche la società Plavisgas s.r.l. detiene una quota in Asco Holding S.p.A.;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 44 del 30 settembre 2017, di “Revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 175/2016”, con cui questa amministrazione ha individuato le partecipazioni da mantenere, da alienare o da far oggetto di razionalizzazione ai sensi del medesimo decreto legislativo;
- la deliberazione consiliare n. 38 del 27 settembre 2018, recante “Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione della decisioni assunte in sede di revisione straordinaria delle società partecipate (articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)”;

Premesso che:

- Plavisgas s.r.l. ha inteso far valere in varie sedi la pretesa illegittimità delle deliberazioni di revisione straordinaria delle società partecipate che hanno confermato la partecipazione dei Comuni soci in Asco Holding, e la conseguente - a suo dire - perdita della facoltà di esercizio dei diritti sociali ex art. 24, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, ritenendo che tale pretesa illegittimità equivalesse a nullità dei provvedimenti adottati;
- Plavisgas s.r.l. ha quindi citato Asco Holding e diversi Comuni soci - tra cui Valdobbiadene, oltre che in sede giurisdizionale amministrativa, anche in sede civile, affinché fosse riconosciuta la sua pretesa alla perdita, per gli enti convenuti in giudizio, della facoltà di esercizio dei diritti sociali;
- il Tribunale di Venezia - Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza 1393/2021 ha rigettato le pretese di parte attrice condannandola altresì alla rifusione delle spese di lite;
- la Corte d'appello di Venezia - Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 1477/2023, ha a sua volta rigettato il ricorso proposto da Plavisgas s.r.l. R.G. 1751/2021 per la riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1393/2021;

Visto infine l'atto di citazione ex art. 360 c.p.c. avanti alla Suprema Corte di Cassazione, notificato da Plavisgas s.r.l. l'11 ottobre 2023 presso il difensore avv. Maurizio C. Borra di Vicenza e acquisito al protocollo dell'ente n. 26545 del 17 ottobre 2023;

Visti:

- l'art. 48, sulle competenze delle Giunte, e l'art. 50, comma 2, che attribuisce al Sindaco la rappresentanza dell'ente, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- l'art. 27, lett. t), dello statuto comunale, che attribuisce alla Giunta la competenza a promuovere e resistere alle liti e alla nomina del legale, nonché a conciliare e transigere nell'interesse del Comune;
- l'art. 35, comma 2, lett. e), dello stesso testo statutario, in base al quale spetta al Sindaco la rappresentanza dell'ente in giudizio;
- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del D.Lgs. 267/2000, disciplinanti le regole

procedurali per l'effettuazione delle spese;

Considerato che l'accoglimento delle tesi della controparte priverebbe l'ente della possibilità di esercitare i diritti sociali nei confronti della società;

Ritenuto perciò di resistere in giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione, confortati anche dalle sentenze di Tribunale e Corte d'Appello favorevoli ai Comuni;

Dato atto che l'ente non dispone di personale in possesso dei titoli e con la specifica competenza in materia che possa patrocinare il Comune in giudizio;

Visto l'articolo 56, comma 1, lettera h), punto 1.2), del *Codice dei contratti pubblici* approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che annovera, tra i contratti esclusi dalle disposizioni del codice relative ai settori ordinari, gli incarichi di patrocinio legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali;

Richiamata altresì la sentenza della Corte di giustizia europea del 6 giugno 2019, che ha affermato la legittimità dell'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio in giudizio, riconoscendo che i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 (recepiti dal legislatore nazionale nell'articolo citato sopra) rappresentano prestazioni di servizi che si configurano solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza e dalla fiducia che lega cliente ed avvocato; caratteristiche, queste, che rendono difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare e perciò non comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;

Atteso:

- che nei precedenti gradi di giudizio i Sindaci dei Comuni di Cimadolmo, Crocetta del Montello, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Paese, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quinto di Treviso, Salgareda, San Biagio di Callalta, Valdobbiadene, Villorba, Volpago del Montello e Zenson di Piave hanno concordato di resistere nei giudizi avanti al Tribunale e alla Corte d'Appello affidando un unico incarico professionale, così da conseguire un risparmio sulle relative spese;
- che il Comune di Villorba, assumendo il ruolo di capofila, aveva individuato per l'incarico l'avv. Maurizio Camillo Borra del foro di Vicenza, coadiuvato in primo grado dall'avv. Giacomo Quarneri e nel secondo dall'avv. Giorgia Baldan, entrambi del foro di Padova;

Visto altresì il preventivo di spesa trasmesso dall'avv. Borra, a nome proprio e dell'avv. Baldan, con la stessa missiva prot. 26545 del 17 ottobre 2023, e preso atto che il compenso richiesto complessivamente è di 32.000,00 euro, da suddividersi equamente tra i due legali, oltre a c.p.a., i.v.a. e al netto della ritenuta d'acconto;

Verificato per le vie brevi che tutte le amministrazioni comunali convenute hanno confermato l'intenzione di costituirsi in giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione;

Dato atto che, in base agli accordi, ciascun Comune assume l'impegno al pagamento dei compensi legali per la quota di rispettiva competenza;

Calcolata in € 3.077,60 (€ 2.425,00 per compensi, oltre agli oneri suddetti) la quota a carico del bilancio comunale di Valdobbiadene, data dal rapporto tra la quota percentuale della partecipazione detenuta dal Comune in Asco Holding S.p.A. e la somma delle quote detenute

nella stessa società dall'insieme dei Comuni costituiti in giudizio;

Dato atto che la somma è disponibile al codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006 (cap. 201230) "spese legali" del bilancio corrente;

Considerato:

- che i precedenti gradi di giudizio hanno visto accolte le tesi della difesa e rigettati i ricorsi proposti dalla controparte;
- che quindi gli avvocati Borra e Baldan hanno svolto egregiamente l'incarico affidatogli, dimostrando così la propria competenza nella materia trattata in giudizio;

Ritenuto di affidare all'avv. Maurizio Camillo Borra del foro di Vicenza e all'avv. Giorgia Baldan del foro di Padova l'incarico della rappresentanza e difesa del Comune nel giudizio di cui trattasi, demandando al responsabile del servizio competente l'adozione dei conseguenti atti e provvedimenti;

Rilevata l'urgenza di assumere la presente deliberazione, per poter trasmettere gli atti di incarico entro la prossima settimana e dare modo ai legali di preparare le comparse di costituzione in giudizio entro il termine per il relativo deposito, fissato al 20 novembre 2023;

Dato atto che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i seguenti pareri dai competenti responsabili di servizio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni:

- parere in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;
- parere in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di costituirsi in giudizio a difesa delle ragioni del Comune avanti alla Suprema Corte di Cassazione nel ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia - Sezione specializzata in materia di impresa - n. 1477/2023 proposto da Plavisgas s.r.l. con atto di citazione notificato al legale dell'ente l'11 ottobre 2023 e acquisito al protocollo n. 26545 del 17 ottobre 2023;
2. di affidare all'avv. Maurizio Camillo Borra del foro di Vicenza e all'avv. Giorgia Baldan del foro di Padova, con domicilio eletto presso l'avv. Alessandro Picozzi di Roma, Via dei Condotti n. 9, l'incarico della rappresentanza e difesa di questo Comune, dando atto che l'incarico viene affidato insieme con i Comuni di Cimadolmo, Crocetta del Montello, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Paese, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quinto di Treviso, Revine Lago, Salgareda, San Biagio di Callalta, Villorba, Volpago del Montello e Zenson di Piave, anch'essi convenuti in giudizio;
3. di dare atto che la spesa a carico del bilancio comunale di Valdobbiadene ammonta a euro 3.077,60, come specificato in parte narrativa, e che la stessa trova copertura al codice di bilancio 01.11-1.03.02.11.006 (cap. 201230) del bilancio corrente;
4. di dare atto che il Sindaco sottoscriverà il mandato alla lite a favore dei legali incaricati, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. e), dello statuto comunale;
5. di trasmettere la presente deliberazione ai professionisti incaricati e al Comune di

Villorba, che funge da coordinatore;

6. di demandare al responsabile del servizio *Affari legali* l'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 nonché l'adozione degli altri provvedimenti e l'attuazione degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Dichiara la presente deliberazione, con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per i motivi esposti in parte narrativa.

*Affari legali IB*  
*Giunta/proposta n. 185/2023*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
f.to *Luciano Fregonese*

Il Segretario comunale  
f.to *Michela Scanferla*

---

---

### **N. 1666 di Pubblicazione**

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 27-10-2023 al 11-11-2023, ai sensi degli artt. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiadene, 27-10-2023

IL MESSO COMUNALE  
f.to

---

---

### **Comunicazione capigruppo consiliari**

Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Valdobbiadene, 27-10-2023

IL DIPENDENTE INCARICATO  
f.to

---

---

### **Certificato di esecutività**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 06-11-2023.

Valdobbiadene,

IL DIPENDENTE INCARICATO  
f.to

---

---

### **Attestazione di conformità all'originale**

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta elettronicamente a uso amministrativo interno.

Valdobbiadene

Il dipendente incaricato